

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3974 del 18/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA EUROSTAMP S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PARTI INTERCAMBIABILI PER MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) , VIA BOROTTI N. 9/11.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4096 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA EUROSTAMP S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PARTI INTERCAMBIABILI PER MACCHINE UTENSILI E OPERATRICI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC) , VIA BOROTTI N. 9/11.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza di AUA avanzata dalla Ditta EUROSTAMP S.r.l., inoltrata dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 1/6/2016, prot. n. 47092 (prot. Arpae n. 5653 di pari data) per l'attività di "fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza via Borotti n. 9/11. L'istanza è stata formulata:
  - per ottenere l'autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera in conseguenza di una modifica sostanziale della situazione impiantistica dello stabilimento, già autorizzato dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. 21/4/2008 n. 729 (nell'ambito dell'Atto Autorizzatorio Finale assunto dal SUAP del Comune di Piacenza il 25/2/2009, P.G. n. 13385);
  - per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/06
  - per presentare la comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/95 in materia di impatto acustico;
- la documentazione integrativa dell'azienda pervenuta tramite nota n. 49983 del 13.6.2016 del SUAP (prot. Arpae n. 6121 del 13.6.2016). In particolare viene specificato che le acque derivanti dai servizi igienici sono immesse in pubblica fognatura;
- la documentazione integrativa pervenuta il 13.06.16 – prot. Arpae n. 6121, con cui il Comune di Piacenza con nota n. 49983 di pari data ha trasmesso le integrazioni volontarie prodotte dalla ditta e relative alla richiesta *"...che venga comunque autorizzato il nuovo punto di emissione mantenendo inalterato il flusso di massa totale autorizzato con Determina n. 729 del 21.04.2008 pari a 1.200 g/die..."*;
- nota del 27.06.2016 (pervenuta il 28.06.2016 – prot. Arpae n. 6750), con cui l'azienda ha rettificato la precedente istanza inoltrando tra l'altro:
  - il nuovo modulo AUA di cui al quadro 5 aggiornato e privo della richiesta di autorizzazione agli scarichi idrici (Allegato 1);
  - planimetria aggiornata degli scarichi idrici (allegato 2);
  - quadro riassuntivo aggiornato al 27.06.2016 (allegato 3);

**PRESO ATTO** che:

- la modifica richiesta consiste nell'attivazione di una nuova emissione derivante dalle operazioni di rettifica dei pezzi (emissione E4). Il confronto tra la situazione agli atti e le informazioni riportate nella domanda di AUA evidenzia, altresì, variazioni nei consumi di materie prime;
- risultano presenti emissioni diffuse dichiarate non tecnicamente convogliabili derivanti dalla pulizia

delle macchine utensili con consumo annuo di detergente pari a 200 kg/a e dalle macchine stesse munite di cabina integrale che ne minimizza la formazione;

- le acque reflue domestiche, immesse in pubblica fognatura, non sono soggette all'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 29.07.2016 (prot. Arpae n. 8202 di pari data), con cui il Comune di Piacenza ha trasmesso il proprio parere favorevole senza prescrizioni;
- nota del 08.08.2016, prot. Arpae n. 8553, con cui il S.T. Arpae di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, parere successivamente rettificato con nota del 06.10.2016 (prot. Arpae n. 10835);
- lettera PEC del 14.09.2016 – prot. n. 57892 (prot. Arpae n. 9807 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha confermato il proprio parere, precedentemente espresso il 3.03.2005, n. 2201/VI;

**DATO ATTO** che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Piacenza, interpellato in proposito con nota 11/7/2016, prot. n. PGPC/2016/7253, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EUROSTAMP S.r.l.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Borotti n° 9/11 ;

**DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **EUROSTAMP S.r.l.** (C.F. 09451660154) per l'attività di "fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Piacenza via Borotti n. 9/11. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

#### **EMISSIONE E1 SEGHETTI E INTESTATRICI**

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 M
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E2 LAPIDELLI**

Portata massima	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti: Materiale particellare di cui nebbie oleose	10 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E3 CENTRI DI LAVORO**

Portata massima	18000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti: Materiale particellare di cui nebbie oleose	10 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup>

#### **EMISSIONE E4 CENTRI DI LAVORO**

Portata massima	12000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	16 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti: Materiale particellare di cui nebbie oleose	10 mg/Nm <sup>3</sup> 5 mg/Nm <sup>3</sup>

- a) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - UNI 10169 o UNI EN ISO 16911 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabili, il metodo UNICHIM MU 422;
  - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - il metodo UNICHIM 759 per la determinazione delle **nebbie di oli**;
- d) la durata dei campionamenti per la misura del materiale particellare deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una

**frequenza** almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;

- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati è fissato a tre mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- i) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi o modificati è fissato a quattro mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
- k) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
  - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**